



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guarda,
presentata il

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME
PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI
SEPARATI O DIVORZIATI”**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI”

Relazione

In questi ultimi anni anche nel Veneto come nel resto d'Italia si è registrato un aumento della nuova monogenitorialità, derivante da separazione o divorzio coniugale, che è andata ad affiancarsi alla vecchia monogenitorialità, originata dalla vedovanza, soprattutto femminile.

I nuclei monogenitoriali risultano maggiormente esposti al rischio povertà ed esclusione sociale. Il disagio economico si riflette anche sul piano soggettivo: i nuclei monoparentali esprimono una maggiore insoddisfazione in diversi ambiti della propria vita e sono meno inseriti, rispetto alle coppie con figli, in reti amicali e di prossimità.

La spesa sociale a sostegno di tali nuclei ha subito negli ultimi anni una forte contrazione: infatti per effetto della crisi economica le istituzioni pubbliche hanno dovuto fronteggiare la drammatica crescita della domanda di interventi sociali con una progressiva riduzione delle risorse.

In questo quadro, la Regione del Veneto, con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 ha voluto fornire un sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà.

A quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 29/2012, gli esiti con riferimento agli anni 2013 e 2014, sono stati i seguenti: nel 2013 n. 78 famiglie (in 49 comuni) per spese sanitarie e n. 80 famiglie (in 51 comuni) per spese di affitto; nel 2014 n. 40 famiglie (in 26 comuni) per spese sanitarie e n. 34 famiglie (in 25 comuni) per spese di affitto. Da questi dati emerge che solo un esiguo numero di soggetti ha chiesto di accedere ai previsti contributi e tra i motivi vi è certamente la mancanza di un'adeguata informazione e i bassi limiti di reddito imposti.

Con la presente proposta di legge si introducono alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 29 del 2012 per consentirne una più efficace applicazione, semplificare il procedimento e incentivare le forme di promozione e divulgazione delle misure previste. Di seguito si evidenziano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della presente proposta che sostanzialmente ne definiscono la ratio e le linee di azione. Gli altri articoli, oltre alla norma sull'entrata in vigore, introducono per lo più semplificazioni del procedimento e norme di coordinamento con le nuove previsioni. In

particolare, l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 29/2012 per stabilire che i contributi siano cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, prevedendo altresì che la Giunta regionale promuova, annualmente o in concomitanza all'emissione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti, la conoscenza degli interventi e di tutte le iniziative previste, dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale o con ogni altra modalità ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.

Mentre l'articolo 5, che va letto in rapporto all'articolo 2, prevede con un'unica disposizione (il nuovo articolo 7 della legge regionale n.29/2012) che sul provvedimento della Giunta regionale che definisce le disposizioni volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi vada acquisito il parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere. Inoltre, nella medesima disposizione viene specificato che la Giunta regionale adotti il provvedimento secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell'erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, ribadendo, rispetto a quanto stabilito nelle finalità, la necessità che in tale provvedimento vengano individuate anche le modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI”

Art. 1- Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 sono aggiunte le seguenti parole: “ *e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie.*”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è aggiunto il seguente comma :
“*2 bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adeguata e capillare informazione in tutto il territorio regionale, promuove, annualmente o comunque in concomitanza all’emissione dei bandi per l’accesso ai finanziamenti, la conoscenza degli interventi e di tutte le iniziative previsti dalla presente legge dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale ovvero con ogni altra modalità ritenga opportuna ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.*”.

Art. 2- Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: “*, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,*”.

Art. 3- Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: “*Per la concessione del finanziamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d),*” e le parole: “*il prestito è concesso a tasso zero*” sono sostituite con le parole: “*il contributo è concesso a fondo perduto*”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 la parola: “*prestito*” è sostituita con la parola: “*contributo*”.

Art. 4 – Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è soppresso.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è così sostituito:
“*2. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica finalizzato a concedere contributi per il concorso totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto; il contributo è concesso a fondo perduto*”.

Art. 5- Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà ”.

1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è così sostituito:

“Art. 7 - Disposizioni attuative.

1. *La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare quelle volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5, secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell'erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche individuando le relative modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorso tale termine la Giunta regionale ne prescinde.”*
2. Il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 così come modificato dal comma 1, in fase di prima applicazione, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge .

Art.6 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.